

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CIRIÈ, NOLE E SAN MAURIZIO CANAVESE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA “COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO” DI CUI ALL’ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO E DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/08.

L'anno **duemila ventuno** il giorno 4 del mese di agosto i legali rappresentanti dei comuni di Ciriè (capofila), Nole e San Maurizio:

Loredana Devietti Goggia (Cod. Fisc. DVTLDN65A50C722W) nata a Ciriè (TO) il 10/01/1965 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di CIRIÈ** (TO), in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce;

Bertino Luca Francesco (Cod. Fisc. BRTLFR77S14C722O) nato a Ciriè (TO) il 14.11.1977 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di NOLE** (TO) in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce;

Paolo Biavati (Cod. Fisc. BVTPLA64P03C722F) nato a Ciriè (TO) il 03/09/1964 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di SAN MAURIZIO CANAVESE** (TO) in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce;

PREMESSO CHE

- l’art. 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. nell’individuare nelle “Commissioni locali per il paesaggio” il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del medesimo D.Lgs., ne ha disposto l’istituzione e la disciplina attraverso le regioni;
- la Regione Piemonte:
 - con la L.R. 01/12/2008 n° 32 ha, tra l’altro, istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
 - con D.G.R. n° 34-10229 in data 01/12/2008 ha fornito le direttive, cui devono uniformarsi i Comuni al fine di esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;
 - con D.G.R. n° 58-10313 in data 16/12/2008, ha fornito determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - con D.G.R. n° 2-2640 in data 22/12/2020, ha modificato e integrato la D.G.R. n° 34-10229 in data 01/12/2008;
 - con i suddetti provvedimenti, ha stabilito che la Commissione locale per il paesaggio debba essere istituita preferibilmente in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- come indicato nelle disposizioni regionali, i Comuni nel costituire queste strutture associate devono verificare di essere territorialmente contigui, di appartenere al medesimo ambito di paesaggio così come individuati nel Piano Paesaggistico Regionale o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: l’appartenenza ad una medesima Comunità Montana o Comunità Collinare, la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico culturali insediativi, etc..).

- la scelta di associarsi consente non solo una maggiore efficienza amministrativa, ma anche una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro.
- i comuni summenzionati intendono istituire in forma associata la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 4 della L.R. n° 32/2008.

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha come oggetto il funzionamento in forma associata dell'attività della "Commissione Locale per il Paesaggio" di cui all'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio" e all'art. 4 della Legge Regionale del Piemonte 1 dicembre 2008 n. 32, chiamata ad esprimere i pareri previsti dall'art. 148 comma 3 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio nonché delle funzioni ad essa attribuite dal 2° comma dell'art. 7 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32, per tutti gli interventi di trasformazione del territorio negli ambiti assoggettati a vincolo di tutela paesaggistica riguardanti il territorio dei Comuni convenzionati.
2. La disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni della Commissione per il paesaggio è dettata dal vigente regolamento comunale di Ciriè.

ART. 2 – FINALITA'

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art.1 la modalità gestionale più idonea, ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

ART. 3 - FUNZIONI POSTE IN GESTIONE ASSOCIATA

1. Le attività poste in gestione associata sono:
 - a) la condivisione dei componenti che fanno parte della Commissione locale per il paesaggio, la decadenza, la surroga degli stessi componenti e comunque tutte quelle azioni necessarie a dare avvio e continuità all'attività della Commissione;
 - b) le funzioni attribuite dalla legge alla Commissione medesima consistenti nei pareri da rendere ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale istituita per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche così come disciplinate dagli articoli 146 e 147 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio;
 - c) le ulteriori funzioni attribuite alla Commissione dal 2° comma dell'art.7 della L.R. 32/2008 e cioè l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma settimo, della L.R. 56/77 e s.m.i.
2. Qualora nel periodo di vigenza della Convenzione dovessero essere conferite per Legge alla Commissione ulteriori funzioni relative alla medesima materia, il Comune Capofila, come definito dal successivo art. 4, è sin d'ora autorizzato a gestire direttamente le attività necessarie a concretizzare tale conferimento.

ART. 4 - COMUNE CAPOFILA

1. Al Comune di Ciriè viene attribuita la qualifica di Comune Capofila.

ART. 5 - MODALITÀ OPERATIVE

1. Con la presente Convenzione i Comuni contraenti convengono che le attività convenzionate di cui all'art. 1 vengano gestite con le seguenti modalità organizzative:
 - a) ciascuno dei Comuni convenzionati cura l'istruttoria delle pratiche citate all'art. 3;
 - b) ogni Comune nomina un proprio Responsabile del Procedimento, per l'attività di tutela paesaggistica, il quale riceve le istanze presentate dai privati, redige apposita istruttoria e procede a sottoporre le stesse, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, al parere della Commissione;

- c) la Commissione si riunisce presso i locali del Comune di Ciriè per esaminare tutte le pratiche poste all'Ordine del Giorno nell'apposita convocazione per esprimere il proprio parere e trasmetterlo ai rispettivi Responsabili del Procedimento;
- d) una volta reso il parere, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, ogni Responsabile del Procedimento, provvede a dare seguito all'iter procedimentale al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- e) in casi di particolare complessità dell'istanza presentata, ogni Responsabile del Procedimento potrà proporre una preliminare fase di audizione dell'interessato e/o del progettista presso la Commissione all'uopo riunita.

ART. 6 – CONFERENZA DEI SINDACI

- 1. Le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci dei Comuni partecipanti alla convenzione, composta dai Sindaci o loro delegati, avente la finalità di trattare argomenti connessi all'attività svolta dalla Commissione e per cui si dovesse rendere necessario assumere atto di indirizzo da parte del competente Organo.
- 2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila ed è convocata dallo stesso anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, nonché ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro quindici giorni dal ricevimento.

ART. 7 – MEZZI FINANZIARI

- 1. Le spese per il funzionamento della Commissione, quali messa a disposizione dei locali, del personale, utenze ecc. si intendono coperte dai diritti di segreteria connessi a ciascun singolo procedimento che dovranno essere versati al Comune di Ciriè, che ne stabilisce entità e modalità.

ART. 8 - DURATA - RISOLUZIONE

- 1. La presente convenzione ha validità quinquennale con decorrenza luglio 2021.
- 2. La presente convenzione si risolve per esaurimento del fine per il quale è istituita a seguito di disposizione di legge o per volontà della totalità degli Enti aderenti.

ART. 9 – RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

- 1. Ciascuno degli Enti convenzionati può recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno sei mesi.
- 2. In caso di rinnovo della compagine amministrativa di uno dei Comuni aderenti, questo ha facoltà di recedere, con effetto immediato, dalla presente convenzione, a condizione che la facoltà di recesso sia esercitata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 3. In ogni caso l'avviso di recesso deve essere trasmesso a mezzo PEC al Comune capofila.
- 4. Dell'avvenuto recesso viene data informazione ai competenti Uffici Regionali.
- 5. Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si dovesse rendere necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 10 – OBBLIGHI E GARANZIE

- 1. Gli Enti Convenzionati si impegnano ad assumere le determinazioni organizzative idonee ad assicurare efficienza ed economicità nella gestione delle pratiche al fine di evitare rallentamenti e ritardi nei lavori della Commissione.
- 2. E' a carico dell'Ente inadempiente il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati agli Enti partecipanti, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta ad eventuali omissioni e/o obblighi del singolo Ente.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, saranno di competenza del Tribunale di Ivrea, restando escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di “Beni Culturali e del Paesaggio”, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione entra in vigore dal 1° luglio 2021 ed è sottoposta alla approvazione e sottoscrizione da parte di tutti gli Enti associati.

Per il Comune di Ciriè

Loredana Devietti Goggia
(Firmato digitalmente)

Per il Comune di Nole

Luca Francesco Bertino
(Firmato digitalmente)

Per il Comune di San Maurizio Canavese

Paolo Biavati
(Firmato digitalmente)